

## DICHIARAZIONI

### ***I contributi previdenziali ed assistenziali nel modello 730/2019***

di Luca Mambrin

Ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, lett. e\), Tuir](#) sono **oneri deducibili** dal reddito complessivo i **contributi previdenziali ed assistenziali** versati:

- in ottemperanza a disposizioni di legge (**obbligatori**);
- alla gestione della forma pensionistica di appartenenza (**volontari**), compresi quelli versati per la **ricongiunzione dei differenti periodi assicurativi**, per il **riscatto degli anni di laurea** (sia a fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e **per la prosecuzione volontaria**.

Costituiscono invece **oneri detraibili**, e beneficiano della **detrazione d'imposta nella misura del 19%**, i **contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico**.

Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che **non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa** e non sono **iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza**.

Nell'ambito del **modello 730/2019** andrà indicato, senza limiti di importo, l'ammontare dei contributi versati **nei righi da E8 a E10 con il codice "32"**.

E8	ALTRÉ SPESE	vedi elenco Codice spesa nella Tabella delle Istruzioni	CODICE SPESA	
E9	ALTRÉ SPESE		CODICE SPESA	
E10	ALTRÉ SPESE		CODICE SPESA	

Nel caso invece in cui i contributi siano stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, andranno **dedotti dal reddito di quest'ultimo**.

Costituiscono inoltre **oneri deducibili** gli importi versati a titolo di:

- **contributi agricoli unificati versati all'Inps** – Gestione ex Scau – ad esclusione della parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti;

- **contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail** riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. **assicurazione casalinghe**);
- **contributi** al cosiddetto **"fondo casalinghe"**.

Rientrano tra gli **oneri deducibili** anche i **contributi soggettivi** e il **contributo maternità** versati dai soggetti che svolgono **attività di lavoro autonomo** alle rispettive **casse di previdenza di appartenenza** (ad esempio avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, medici, veterinari, architetti, ingegneri, ecc.).

**Non è deducibile il contributo integrativo** che deve essere versato dagli stessi soggetti in quanto questo contributo viene **calcolato in percentuale sul volume d'affari** e **non concorre alla formazione del reddito** Irpef del professionista (ad eccezione del **contributo integrativo minimo che è ammesso in deduzione** dal reddito Irpef solo per la parte che è rimasta **a carico del contribuente**).

Rientrano nella categoria degli **oneri deducibili anche i contributi** versati alla **Gestione separata Inps**, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente e risultante da idonea documentazione, da parte di:

- **lavoratori autonomi occasionali**, con compensi complessivi annui superiori a 5.000 euro, per la quota del contributo (pari ad 1/3) rimasta a carico del collaboratore;
- **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, per la quota (pari al 45%) del contributo rimasta a carico dell'associato.

L'importo dei contributi rimasti a carico dei percipienti è indicato nel **campo 35** del modello di **Certificazione Unica** nella parte relativa alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi. Tali redditi sono **identificati nel campo 1** con i seguenti codici:

- - **"C"** – **utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione** e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- - **"M"** – **prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente**;
- - **"M1"** – **redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere**.

In tema di **oneri deducibili**, molteplici sono stati nel corso degli anni i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, in particolare:

- nella [circolare 15/E/2005](#) è stato precisato che sono oneri deducibili anche i contributi relativi **all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni versati dall'imprenditore agricolo** per la propria posizione;
- la [circolare 17/E/2006](#) ha chiarito che **sono deducibili i contributi versati all'Onaosi** da parte dei sanitari iscritti agli **ordini dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari**.
- con la [risoluzione 114/E/2009](#) l' Agenzia delle Entrate ha precisato che **il coniuge**

**superstite** può portare in deduzione i **contributi versati ed intestati al coniuge defunto**, considerato che il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito al coniuge superstite in qualità di erede di beneficiare del trattamento pensionistico; visto che il **titolo di pagamento è intestato al de cuius**, la circostanza che l'onere è stato **integralmente assolto dal coniuge superstite** dovrà risultare dalle **ricevute relative ai pagamenti effettuati**.

- nella [risoluzione 25/E/2011](#) è stato chiarito che il **contributo integrativo versato dai biologi** volontariamente all'**Ente Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB)** debba essere considerato **onere deducibile**, qualunque sia la causa che origina il versamento, la quale può rinvenirsi nei **riscatti** (ad esempio per il corso di laurea), nella **prosecuzione volontaria del versamento dei contributi** nonché nella **ricongiunzione di periodi assicurativi** maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

**Non rientrano** invece tra le **spese ammesse in deduzione**:

- le somme versate all'Inps per ottenere **l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro** e quelle relative alla **regolarizzazione dei periodi pregressi**;
- i contributi versati al Ssn con i **premi di assicurazione RC auto**;
- i contributi previdenziali Inps, versati alla Gestione Separata, **rimasti a carico del titolare dell'assegno di ricerca** (né per il titolare dell'assegno stesso e né per il familiare di cui è, eventualmente, a carico);
- le **tasse di iscrizione all'albo versate da figure professionali**;
- le somme versate **per sanzioni ed interessi moratori** comminati per violazioni inerenti i contributi versati.

I contributi **sono deducibili per cassa e fino a concorrenza del reddito complessivo**: nell'ambito del **modello 730/2019 nel rigo E21** va indicato l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari versati nel **2018**; per **beneficiare della deduzione** dal reddito il contribuente dovrà **conservare le ricevute bancarie o postali dei versamenti eseguiti** ovvero **l'apposita documentazione rilasciata dall'ente previdenziale**.

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO	
E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
	,00

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)